



COMUNE DI MARIGLIANELLA

Città Metropolitana di Napoli

ORDINANZA N° 430 del 23/11/2020

Oggetto: Sospensione delle attività didattiche in presenza nelle scuole del territorio del Comune di Mariglianella fino al 3 dicembre 2020

IL SINDACO

Premesso che:

in data 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per l'epidemia da COVID-19 a seguito della dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
con D.L. n. 125 del 07/10/2020 lo stato di emergenza sanitaria è stato prorogato al 31/01/2021;

Visti:

il DPCM 13 ottobre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

il D.L. n. 19 del 25/03/2020, convertito nella L. n. 35/2020 recante " Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19" ed in particolare l'art. 1 comma 2, lett. p) che tra le misure atte al contenimento dell'epidemia prevede la " *sospensione dei servizi educativi per l'infanzia* di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni di *formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché dei corsi professionali e delle attività formative svolti da altri enti pubblici, anche territoriali e locali, e da soggetti privati, o di altri analoghi corsi, attività formative o prove di esame, ferma la possibilità del loro svolgimento di attività in modalità a distanza*;"

il D.P.C.M. del 03/11/2020 recante " Ulteriori disposizioni attuative del D.L. n. 19/2020 in particolare:

• l'art. 1 comma 9 lett. s) "*le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che il 100 per cento delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. L'attività didattica ed educativa per la scuola dell'infanzia, il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l'infanzia continua a*

svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni;

• l'art. 3 comma 4 lett. f) " fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro n. 89 dell'istruzione 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata";

l'Ordinanza del Ministero della salute del 13/11/2020 che colloca la Regione Campania tra le " aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto" rendendo operante la limitazione alle attività didattiche delle scuole primarie in presenza di cui al sopra richiamato art. 3 comma 4 lett. f del D.P.C.M. 03/11/2020;

Vista:

l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale Campania n. 90 del 15/11/2020 a norma della quale, " Fatta salva la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell'evoluzione del contesto epidemiologico, con riferimento al territorio della regione Campania:

• 1.1. con decorrenza dal 16 novembre e fino al 23 novembre 2020, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 1.3., restano sospese le attività educative in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) nonché l'attività didattica in presenza delle prime classi della scuola primaria. In vista della ripresa di tali attività a far data dal 24 novembre 2020, è dato mandato alle AA.SS.LL. territorialmente competenti di assicurare, dal 16 novembre 2020, l'effettuazione di screening, attraverso somministrazione di tamponi antigenici, su base volontaria, al personale, docente e non docente delle classi interessate, nonché agli alunni e relativi familiari conviventi;

• 1.2. con decorrenza dal 16 novembre 2020 e fino al 29 novembre 2020, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 1.3., restano sospese le attività didattiche in presenza delle classi della scuola primaria diverse dalle prime, nonché quelle delle prime classi della scuola secondaria di primo grado e le attività dei laboratori. E' dato mandato alle AA.SS.LL. territorialmente competenti - con il supporto dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno- di organizzare, a partire dal 24 novembre 2020, screening, attraverso somministrazione di tamponi antigenici, su base volontaria, al personale docente e non docente ove non già controllato ai sensi delle disposizioni di cui al precedente punto 1.1.- agli alunni interessati e relativi familiari conviventi, in vista della ripresa delle attività in presenza a far data dal 30 novembre 2020, compatibilmente con il quadro epidemiologico rilevato sul territorio;

• 1.3. con decorrenza immediata restano comunque consentite in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, previa valutazione, da parte Giunta Regionale della Campania Il Presidente dell'Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto e in ogni caso garantendo il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza;

Considerato che ad oggi non sono stati resi noti i risultati dello screening, su base volontaria, al personale, docente e non docente delle classi interessate, nonché agli alunni e relativi familiari conviventi;

Ritenuta la concreta probabilità che lo screening distrettuale degli alunni interessati, ossia fino alla prima classe delle elementari, e relativi familiari conviventi, previsto con la sopra richiamata Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 90/2020 richieda tempi maggiori a quelli previsti;

Dato atto del numero di contagi sul nostro territorio comunale che registra, alla data del 21/11/2020, un totale di 136 casi con una percentuale dell'1,7% come comunicato dall'ASL Napoli 3 Sud a mezzo pec;

Ritenuto, pertanto, di dover prevedere, in quanto rappresentante della comunità locale e responsabile in via prioritaria della tutela della salute dei cittadini e quale misura di contenimento dell'epidemia da covid-19, un ulteriore periodo di chiusura delle attività in presenza delle scuole;

Visto l'art. 50 T.U.E.L.

ORDINA

Con effetto immediato dalla notifica del presente atto e, salvo diversi provvedimenti statali o regionali in materia, fino al giorno 3 dicembre 2020 la sospensione delle attività didattiche in presenza di tutti gli Istituti scolastici, anche privati, ivi compresi gli asili nido, presenti sul territorio comunale;

Restano comunque consentite in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, previa valutazione, da parte Giunta Regionale della Campania Il Presidente dell'Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto e in ogni caso garantendo il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza, come disciplinato dall' Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 90/2020;

DISPONE

La presente Ordinanza pubblicata all'Albo pretorio on line e sul sito istituzionali dell'Ente va notificata gli Istituti scolastici, anche privati, presenti sul territorio comunale e comunicata: alla Prefettura di Napoli e tutti gli organi di Polizia presenti sul territorio, al Presidente della Giunta Regionale Campania, al Comando di Polizia Municipale di Mariglianella, al Comando Stazione Carabinieri di Bruscianno all'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania di Napoli al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo di Mariglianella ai Gestori delle scuole private al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL distretto Napoli SUD3

Contro il presente atto è ammesso ricorso al TAR Campania entro sessanta giorni dalla notifica ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni a far data dallo stesso termine.



Il Sindaco
Dott. Arcangelo Russo